TERZO SETTORE:
IMPRESE SOCIALI COMPRESE COOPERATIVE SOCIALI

01. NOZIONE

L'art. **45 del D.Lgs 117/2017** ha istituito, presso il Ministero del Lavoro il **R**egistro **U**nico **N**azionale del **T**erzo **S**ettore (RUNTS). Lo stesso sarà gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

Il RUNTS sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il successivo art. 46 prevede **la struttura** del Registro che sarà composto da **sette sezioni**, in questa scheda analizziamo le **imprese sociali comprese le cooperative sociali**.

02. PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

L'**art. 40 del Codice del Terzo settore** rinvia alle disposizioni seguenti.

L'art. **1 comma 2 lettera c) della legge 106/2016** previde un apposito D.Lgs. per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il successivo articolo 6 ne fissò **i principi e i criteri direttivi** seguenti:

a)	qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa destinando i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
b)	individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa;
c)	acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
d)	previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, previsione

	del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
e)	previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio;
f)	previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
g)	ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
h)	possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
i)	coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attivita' d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
l)	previsione della nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci.

Seguendo dunque tali disposizioni, il D.Lgs. 112/2017, è entrato in vigore il 20 luglio 2017.

03. LA DISCIPLINA PREVIGENTE

Il riconoscimento dell'impresa sociale risale alla legge delega 118/2005 e successivo D.Lgs. 155/2006

La rilevanza che il Terzo settore ha via via assunto nel tessuto sociale ha fatto configurare l'impresa sociale come soggetto privato con qualsiasi configurazione giuridica al ricorrere di particolari condizioni: in particolare con l'esercizio di attività in settori di utilità sociale e divieto di distribuzione di utili ai soci

La legge delega definiva le imprese sociali come "*organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale*".

Il Dlgs 112/2017 ne ha riscritto completamente la disciplina, prevedendo l'abrogazione del precedente Dlgs 115/2006, di cui, tuttavia, conserva la struttura essenziale, significativamente modificata nei contenuti.

04. NOZIONE E QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

Dalla lettura dei principi e dei criteri direttivi della delega, riportati al paragrafo 02., si nota la volontà del legislatore di rilanciare l'impresa sociale, invero poco utilizzata e valorizzata, tenendo conto anche degli orientamenti comunitari in materia di economia sociale.

Ciò premesso, l'articolo 1 del D.Lgs. 112/2017 ci ricorda che per impresa sociale si intende un'organizzazione privata che esercita, in via stabile e principale, un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti (i cosiddetti *stakeolders*).

La qualifica di impresa sociale può essere assunta da tutti gli enti privati inclusi quelli costituiti sotto forma societaria.

Non possono acquisire tale qualifica:

le società costituite da un unico socio persona fisica;
le amministrazioni pubbliche;
gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** le disposizioni in esame si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale a condizione che per tali attività adottino un regolamento che recepisca le norme in materia di impresa sociale. Per lo svolgimento di tali attività dovrà essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separate scritture contabili.

Le cooperative sociali e i loro consorzi (legge 381/1991) **acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali**. Le disposizioni dettate per le imprese sociali si applicano nel rispetto della normativa specifica che le disciplina e in quanto compatibili.

Dall'ambito applicativo delle norme in commento, inoltre, sono **espressamente escluse le fondazioni bancarie** (D.Lgs. 153/1999).

L'impresa sociale, quindi, **rientra pienamente nel perimetro degli enti del Terzo settore**. Anch'essa, infatti, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, "*presenta l'elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell'aspetto teleologico, cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118* (principio di sussidiarietà) *della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi*".

05. ATTIVITA' D'IMPRESA DI INTERESSE GENERALE

Come detto l'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'articolo 2 del D.Lgs. indica, mediante una corposa elencazione, **quali sono le attività d'impresa** ricadenti nella declaratoria, ovviamente se esercitate nel rispetto dei criteri fissati dalla norma:

gli interventi e i servizi sociali;
gli interventi e le prestazioni sanitarie;
le prestazioni socio-sanitarie;
l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale;
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
la formazione universitaria e post universitaria;

la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
la formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
i servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
la cooperazione allo sviluppo;
le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità o beneficiarie di protezione internazionale o indigenti senza fissa dimora;
l'alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
il microcredito;
l'agricoltura sociale;
l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Complessivamente, i settori di attività dell'impresa sociale risultano più vasti rispetto al passato.

Una innovazione di sicuro rilievo è rappresentata dalla previsione del carattere flessibile dell'elenco. **Infatti, si stabilisce che esso sarà suscettibile di aggiornamento** (da farsi con Dpcm). In tal modo, si mira a garantire l'adeguamento costante del quadro normativo all'evoluzione del contesto socio-economico. L'aggiornamento dell'elenco delle

attività dovrà avvenire alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta in via stabile e principale. A tal proposito, la disposizione in esame, in continuità con la disciplina previgente, **considera principale l'attività produttiva di almeno il 70% dei ricavi complessivi**.

In ogni caso, **si considera di interesse generale**, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **sono occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora** che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Tale personale, peraltro, non deve **essere inferiore al 30% di quello impiegato in totale**.

06. ASSENZA DI UNO SCOPO DI LUCRO

L'articolo 3 del D.Lgs. indica che l'impresa sociale, salvo due espresse deroghe normative che vedremo appresso, **destina eventuali utili e avanzi di gestione** "*allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio*".

In quanto ente del Terzo settore, infatti, agisce **senza scopo di lucro**, risulta quindi vietata "*la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto*". Unica eccezione, ed è una novità rispetto alla disciplina previgente, il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, anche rivalutato o aumentato.

L'articolo, inoltre, stabilisce che le seguenti operazioni si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle

specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Uniche due eccezioni al principio generale di distribuzione di utili e avanzi di gestione, consentire alle imprese sociali, costituite in forma di società, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

07. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Gli articoli 5 e 6 dispongono che l'impresa sociale deve essere **costituita con atto pubblico**. Dagli atti costitutivi devono emergere in maniera esplicita gli elementi caratterizzanti dell'ente, attraverso la specifica indicazione dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro. Tali atti e le loro modificazioni devono essere depositati entro 30 giorni presso il registro delle imprese.

E' obbligatoria l'uso della qualifica di **impresa sociale** nella denominazione o ragione sociale e negli atti. Tale locuzione è vietata ai soggetti non legittimati.

08. STRUTTURA PROPRIETARIA, CARICHE SOCIALI, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

In materia **gli articoli 4, 7 e 8** che rimarcano quanto precedentemente disposto.

Ferme restando le esclusioni viste, le norme relative alle cariche sociali mirano a garantire la democraticità dell'impresa e un collegamento forte tra base sociale e gestione dell'ente. Rispetto al passato, è stato eliminato il divieto assoluto di rivestire qualsivoglia carica sociale per i soggetti nominati da enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni. Si ammette, infatti, che costoro possono assumere cariche sociali, purché diverse dalla presidenza.

Infine, si prevede che le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa nel rispetto del principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica.

09. SCRITTURE CONTABILI E MISURE FISCALI

Come in essere per le altre imprese, **l'articolo 9** dispone che l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio d'esercizio.

E' ovviamente disposto l'obbligo di predisporre il bilancio sociale, seguendo le linee guida dettate dal Ministero del Lavoro, che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e che rileva **ai fini della valutazione dell'impatto** sociale generato dalle attività svolte dall'impresa.

A tale scopo è stato pubblicato il 21 aprile in Gazzetta Ufficiale il **decreto interministeriale del 16 marzo 2018** a firma congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce le nuove modalità d'iscrizione delle imprese sociali nel Registro delle Imprese.

Per **valutazione dell'impatto sociale** si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi perseguiti.

Particolareggiato e ampio, **l'articolo 18**, dal proprio canto, dispone, in sintesi, che:

Comma 1	Gli utili e gli avanzi di gestione **non costituiscono reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di conseguimento, allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva.
Comma 2	Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi ISTAT.
Comma 3	Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al **trenta per cento** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo

	d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Comma 4	Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Comma 5	Estende le agevolazioni previste per le persone fisiche e i soggetti Ires anche alle imprese sociali costituite in forma di fondazione.
Comma 6	Il comma 6 demanda a un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 5.
Comma 7	Non si applica la disciplina delle società di comodo, delle società in perdita sistemica, degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Comma 8	Viene prevista la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta di capitali di rischio attraverso portali telematici.
Comma 9	L'efficacia delle disposizioni dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. ORGANI DI CONTROLLO INTERNO COINVOLGIMENTO LAVORATORI UTENTI ALTRI SOGGETTI LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

L'articolo 10 interviene in maniera significativa innovando le precedenti previsioni. Per quanto attiene ai controlli interni è prevista la **nomina di uno o più sindaci** che vigilino sull'osservanza della legge e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo in ogni aspetto.

I sindaci, inoltre, esercitano compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In ogni momento potranno disporre ispezioni e controlli.

L'articolo 11 rappresenta una novità disponendo azioni dirette a **favorire il coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e degli *stakeolders* nella vita dell'impresa sociale.

Dovrà essere di conseguenza previsto un meccanismo di consultazione e/o di partecipazione quale strumento per questi soggetti per poter esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa. Specifiche linee guida del Ministero del Lavoro individueranno i dettagli.

Viene previsto un limite all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale, che non può essere superiore al rapporto di uno a otto calcolando la retribuzione annua lorda.

L'articolo 13 conferma il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi.

Viene, infine, ribadita la possibilità di svolgere attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, ma si modifica il limite di volontari impiegabili rispetto al numero di lavoratori dipendenti, prevedendo che il numero dei primi non può essere superiore al numero dei secondi. Dovrà comunque essere tenuto un apposito registro dei volontari impiegati e gli stessi dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso i terzi.

11. OPERAZIONI STRAORDINARIE PROCEDURE CONCORSUALI

L'articolo 12 detta la **disciplina delle operazioni straordinarie** che possono interessare l'impresa sociale.

In ogni caso tali vicende (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda, devoluzione) devono preservare "*l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del*

patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere".

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, è prevista la devoluzione del patrimonio residuo solo in favore di un altro ente del Terzo settore ovvero in favore dei fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (salvo quanto previsto dalla normativa in materia di società cooperative). Prima della devoluzione è possibile dedurre il capitale effettivamente versato dai soci (eventualmente rivalutato o aumentato) e i dividenti deliberati e non distribuiti.

Secondo **l'articolo 14**, in caso di insolvenza anche le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

La liquidazione coatta amministrativa è disposta con un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in quanto autorità cui compete la vigilanza sull'impresa sociale. Qualora, invece, l'impresa abbia assunto la forma di una società cooperativa, la competenza all'adozione del provvedimento è del ministero dello Sviluppo economico.

Anche in questo caso il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore o ai fondi di promozione e sviluppo delle imprese sociali.

12. IL CONTROLO ESTERNO

A mente dell'**articolo 15** il **controllo esterno** è affidato al Ministero del Lavoro (a cui, peraltro, è attribuita anche una funzione di raccordo con le altre pubbliche amministrazioni, con il Consiglio nazionale del Terzo settore e con le parti sociali ai fini dell'attività di monitoraggio e di ricerca). Se esercitate sotto forma di cooperative il controllo spetta al ministero dello Sviluppo economico.